INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE

AVVISO PUBBLICO
PER LA SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONI PER ADESIONE
per l'erogazione di prestazioni specialistiche odontoiatriche

L'INAIL - Direzione Regionale Piemonte (di seguito denominato INAIL) informa che intende sottoscrivere convenzioni per l'erogazione, con oneri a proprio carico, di prestazioni odontoiatriche agli infortunati sul lavoro.

Come è noto, ai sensi degli artt. 66, 86, 90, 256 e seguenti del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, così come dell'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1979, la fornitura di tali prestazioni rientra nelle competenze dell'Istituto; tale competenza trova ulteriore conferma nell'ambito del quadro normativo delineato dal D.Lgs. 38/2000, dall'art. 11, comma 5-bis, del D.Lgs. 81/2008 e dall'Accordo Quadro stipulato in data 2 febbraio 2012 tra Governo, Regioni e Province autonome, nonché in attuazione del Regolamento per l'erogazione degli interventi per il recupero funzionale della persona approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione INAIL n. 404/2021.

Di seguito l'oggetto, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande per la stipula della convenzione.

A seguito della presentazione delle domande, pervenute entro il termine definito dal presente avviso, verrà redatto un elenco - senza carattere di esclusività - di strutture sanitarie pubbliche, di studi professionali privati, di strutture private e di strutture private accreditate con il Servizio Sanitario regionale, per l'erogazione delle prestazioni specialistiche odontoiatriche.

Le domande dovranno essere presentate entro il **30 novembre 2026** e in ogni caso entro la data di cui al primo capoverso dell'art. 10 (30 novembre 2028). L'elenco dei soggetti convenzionati verrà aggiornato trimestralmente.

Tutte le convenzioni, la cui domanda sarà presentata entro la predetta data, scadranno, comunque, alla data del 31 dicembre 2029.

Il presente avviso annulla e sostituisce il precedente, pubblicato in data 18 dicembre 2024, che diviene pertanto inefficace.

Il presente avviso non costituisce procedura concorsuale né procedura di affidamento in esclusiva e non determina alcun diritto soggettivo alla stipula della convenzione, che resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti e alla valutazione dell'interesse istituzionale dell'INAIL.

L'elenco aggiornato dei soggetti convenzionati sarà reso disponibile secondo le modalità individuate dalla Direzione regionale Piemonte, nel rispetto della normativa in materia di trasparenza e protezione dei dati personali.

1 - Oggetto della convenzione

La convenzione ha per oggetto l'erogazione, in favore degli assicurati INAIL, delle prestazioni odontoiatriche, restando esclusa la valutazione odontologica forense del progetto protesico, il relativo preventivo di spesa e il collaudo.

L’INAIL ha individuato le prestazioni odontoiatriche da erogare ed il relativo costo nell’allegato 1.

Per il pagamento di tali prestazioni sono state prese come riferimento le tariffe medie indicate nel Tariffario ANDI.

Le tariffe indicate potrebbero essere oggetto di variazione qualora intervenisse l’approvazione del nuovo nomenclatore tariffario dell’Istituto che, nel qual caso, prevarrà sulle tariffe allegate al presente avviso, ferma restando la facoltà di recesso di cui all’art. 12 da parte dello studio professionale/della struttura sanitaria. Le nuove tariffe troveranno applicazione alle prestazioni autorizzate successivamente alla comunicazione via PEC, salvo diversa indicazione dell’Istituto. Restano ferme le condizioni economiche relative alle prestazioni già autorizzate, ove già avviate, salvo accordo tra le parti o diversa disposizione normativa o regolamentare.

2 - Destinatari dell’avviso

Possono aderire alla sottoscrizione, senza carattere di esclusività, le strutture sanitarie pubbliche, gli studi professionali privati, le strutture private e le strutture private accreditate con il Servizio Sanitario regionale.

3 - Requisiti

I requisiti richiesti alle strutture odontoiatriche per la sottoscrizione delle convenzioni sono:

a) presenza nella struttura di almeno un odontoiatra abilitato all'esercizio professionale da almeno cinque anni, al fine di garantire adeguata esperienza clinica nella gestione delle riabilitazioni odontoprotesiche di interesse medico-legale;
b) rispetto delle norme ordinistiche, in materia di ECM e di legge;
c) ubicazione dello studio/ ambulatorio nel territorio regionale piemontese;
d) dotazione di apparecchiature radiologiche idonee a formulare una corretta diagnosi (clinica – medico legale) e conseguenti protocolli riabilitativi e dotazione di strumentazione fotografica atta a documentare le cure eseguite;
e) dotazione di strumentazione idonea a consentire l’invio telematico di immagini radiografiche e di immagini fotografiche endorali digitali e di referti, alle competenti strutture dell’Inail;
f) regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, ove applicabile, da documentare mediante DURC o altra documentazione equipollente secondo la natura giuridica del soggetto richiedente;
g) rispetto delle norme in materia di sicurezza e di radioprotezione;
h) possesso di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per danni a terzi, in corso di validità;
i) possesso di polizza assicurativa a copertura della responsabilità professionale, in corso di validità;
j) accessibilità dei locali nei quali sono erogate le prestazioni, assenza di barriere architettoniche incompatibili con l’accesso degli assistiti e adozione di misure organizzative idonee a garantire la fruibilità delle prestazioni da parte di persone con disabilità motorie, sensoriali o cognitive.

Tali requisiti devono permanere per tutta la durata della convenzione e con l’impegno per la struttura odontoiatrica di comunicare, via PEC, ogni variazione.

4 - Modalità di erogazione delle prestazioni

Lo studio professionale/la struttura sanitaria convenzionato/a sarà liberamente scelto dall'assicurato tra quelli presenti nell'elenco che verrà formato ed aggiornato trimestralmente.

Lo studio professionale/la struttura sanitaria che aderisce alla convenzione assume l'obbligo di erogare nei confronti degli assicurati INAIL prestazioni odontoiatriche solo a seguito della ricezione della relativa autorizzazione tramite Modello 127I, comprensivo del progetto riabilitativo protesico e del relativo preventivo di spesa predisposto dall'Istituto.

Lo studio professionale/la struttura sanitaria si impegna ad iniziare le cure entro 7 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'autorizzazione dell'INAIL (Modello 127I), salvo i casi in cui si configurino, a giudizio del Consulente odontoiatra dell'Istituto, situazioni cliniche per il progetto riabilitativo che esigano terapie tempestive, per i quali lo Studio professionale/la struttura sanitaria si impegna ad iniziare le cure entro 5 giorni lavorativi, sempre dalla data di ricezione dell'autorizzazione.

Per ogni giorno di ritardo non giustificato nell'avvio delle cure potrà essere applicata una penale, previa contestazione scritta e valutazione delle giustificazioni prodotte dalla struttura. La penale non potrà comunque superare il 10% dell'importo autorizzato. Non saranno considerati imputabili alla struttura i ritardi derivanti da indisponibilità dell'assicurato, necessità cliniche documentate o cause di forza maggiore.

La penale - riferita alla singola prestazione o al singolo ciclo di cure oggetto di autorizzazione - sarà applicata previa contestazione scritta da parte della Sede INAIL competente, con assegnazione di un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Qualora lo studio professionale/la struttura sanitaria ravvisi la necessità di ulteriori prestazioni rese necessarie dall'evento tutelato, rispetto a quelle già autorizzate dall'INAIL, l'erogazione delle stesse dovrà essere interrotta per acquisire preventivamente l'ulteriore autorizzazione dall'Istituto. Ogni trattamento non in relazione all'evento tutelato e ove non autorizzato rimarrà a carico esclusivo dell'assicurato.

I flussi operativi verranno definiti dall'INAIL e verranno adeguatamente comunicati alle strutture interessate.

Le comunicazioni con INAIL dovranno avvenire tramite posta elettronica e/o PEC.

5 - Garanzia dei materiali e dei manufatti

I manufatti e materiali utilizzati dovranno essere corredati di dichiarazione di conformità del dispositivo medico (protesico) su misura nel rispetto del REGOLAMENTO (UE) 2017/745 e della normativa vigente.

La prestazione odontoiatrica deve rispondere a criteri di durata ritenuti congrui per la tipologia di manufatti in ambito medico-legale.

6 - Corrispettivi delle prestazioni rese

Lo studio professionale/la struttura sanitaria non richiederà alcun pagamento agli assistiti inviati dall'INAIL.

Il collaudo sarà effettuato dal consulente convenzionato entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di ultimazione delle cure. A seguito del positivo collaudo lo studio professionale/la struttura sanitaria potrà emettere a carico dell'INAIL fattura elettronica come previsto dalle norme vigenti per le Pubbliche Amministrazioni, per singolo assistito e con analitica indicazione delle causali, sulla base degli importi indicati nell'allegato 1 del presente avviso.

L'Istituto, previa verifica della regolare esecuzione, provvederà al pagamento delle fatture emesse dallo studio professionale/la struttura sanitaria entro 30 giorni dalla ricezione, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sull'IBAN segnalato all'INAIL.

7 - Incompatibilità

La sottoscrizione di una convenzione per l'erogazione di prestazioni specialistiche odontoiatriche è incompatibile con eventuale incarico di consulente odontoiatra per le Sedi INAIL del Piemonte.

8 - Protezione dei dati personali e trattamento dei dati relativi alla salute

Lo Studio professionale/la struttura sanitaria deve presentare garanzie sufficienti e mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento dei dati soddisfi i requisiti del GDPR – Regolamento UE 2016/679. Lo studio professionale/la struttura sanitaria si obbliga, altresì, a rispettare la riservatezza dei dati e di quanto venga a conoscere in conseguenza dell'opera svolta e, si impegna, altresì, a non divulgare detti elementi, anche a fine scientifico, senza un esplicito e preventivo assenso dell'INAIL.

Le modalità di scambio dati e le relative misure di sicurezza devono essere tali da rispettare gli standard e le indicazioni generali dell'Istituto in materia di sicurezza delle informazioni, in particolare in relazione all'inoltro degli esami diagnostici effettuati. A titolo esemplificativo non dovrà essere riportato nell'oggetto il nominativo dell'assistito o altri elementi che ne consentano l'individuazione ma soltanto il numero del caso di infortunio/malattia professionale e la relativa Sede di appartenenza.

Le Parti disciplineranno, ove necessario, i rispettivi ruoli ai fini privacy e le istruzioni operative per il trattamento e lo scambio dei dati personali, con particolare riferimento ai dati relativi alla salute, mediante apposito atto o allegato alla convenzione.

9 - Codice Etico Comportamentale, Piano Triennale Prevenzione Corruzione

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di Anticorruzione, nonché all'esistenza di Codici Etici e Codici Comportamentali, consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità, sino alla risoluzione della presente convenzione.

Le parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie. In particolare, lo studio professionale/la struttura sanitaria è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali rapporti professionali o economici che possano determinare situazioni di conflitto di interessi con il personale INAIL o con i consulenti odontoiatri dell'Istituto.

Lo studio professionale/la struttura sanitaria si impegna, altresì, al rispetto dei principi contenuti nel patto d'integrità, che costituirà parte integrante della convenzione.

10 - Durata

Il presente avviso ha efficacia sino al **30 novembre 2028**, termine entro il quale potranno essere tassativamente presentate le domande di convenzionamento.

Le singole convenzioni decorreranno dalla data di sottoscrizione e avranno efficacia sino al **31 dicembre 2029**, salvo recesso o risoluzione anticipata nei casi previsti dal presente avviso e dalla convenzione.

L'elenco dei soggetti convenzionati avrà carattere aperto e non esclusivo. Le domande pervenute entro il termine indicato saranno valutate ai fini del primo aggiornamento utile; le domande successivamente pervenute saranno esaminate con cadenza trimestrale, ferma restando la scadenza finale delle convenzioni alla data del 31 dicembre 2029.

Il presente avviso annulla e sostituisce il precedente, pubblicato in data 18 dicembre 2024, che diviene pertanto inefficace.

11 - Controlli, contestazioni e risoluzione per inadempimento

Le Sedi Inail competenti, per il tramite del Direttore Territoriale o di personale allo scopo individuato, esercitano la vigilanza ed il controllo sulle attività svolte dallo studio professionale/la struttura sanitaria, verificano gli eventuali ritardi, quantificano ed applicano le relative sanzioni.

I controlli potranno riguardare, anche a campione, la permanenza dei requisiti dichiarati, la regolarità contributiva, la validità delle polizze assicurative, la conformità delle prestazioni autorizzate ed eseguite, la documentazione radiografica e fotografica, la corrispondenza tra prestazioni rese e fatturate, nonché il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali, tracciabilità dei flussi finanziari, sicurezza e radioprotezione.

Inoltre, comunicano alla Direzione Regionale - per le valutazioni di competenza - le inosservanze ritenute rilevanti ai fini dell'eventuale risoluzione della convenzione.

12 - Recesso unilaterale

L'INAIL si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione, comunicata a mezzo posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 30 giorni, per casi di accertate gravi irregolarità a carico dello studio professionale/la struttura sanitaria o per conflitti di interessi a danno dell'Istituto.

L'Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione, con le medesime modalità, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico o per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, fatto salvo quanto previsto dalla medesima disposizione.

Lo studio professionale/la struttura sanitaria avrà ugualmente facoltà di recesso dalla convenzione con comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 30 giorni. Il rapporto cesserà allo spirare del termine di preavviso, fatti salvi il completamento delle prestazioni già autorizzate e il pagamento di quanto regolarmente eseguito.

13 - Risoluzione automatica

Nel caso in cui venga meno anche uno solo dei requisiti indicati al precedente punto 3 si procederà alla risoluzione automatica della convenzione, con possibilità per l'Istituto di richiedere il risarcimento per gli eventuali danni subiti.

Qualora, per motivi di estrema urgenza, la convenzione venisse stipulata nelle more del completamento del controllo sul possesso effettivo dei requisiti richiesti, si stabilisce che la stessa si risolverà con effetto immediato in caso di mancata conferma della veridicità anche di una sola delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della struttura

sanitaria in sede di partecipazione alla manifestazione di interesse (come previsto dall'art. 75 D.P.R. n. 445/2000). Anche in questi casi viene fatto salvo il completamento delle prestazioni in corso ed il pagamento di quanto sino a quel momento eseguito.

14 - Controversie

Per qualsiasi contestazione dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione della presente Convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Torino.

15 - Imposta di bollo

La Convenzione non è soggetta ad imposta di bollo a carico dello studio professionale/la struttura sanitaria ai sensi del DPR 26.10.72 n. 642 e successive modifiche ed integrazioni e all'imposta di registro solo in caso d'uso in base all'art. 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della parte richiedente.

16 - Modalità di partecipazione

Per poter accedere alla sottoscrizione della convenzione lo studio professionale/la struttura sanitaria interessati dovranno presentare:

1. la ***domanda compilata sul modello*** **(allegato 2)**, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con potere di delega a rappresentare ed impegnare legalmente la struttura, con allegata copia della carta di identità del firmatario;
2. l'***autorizzazione all'esercizio delle attività odontoiatrica e/o radiologica ai sensi di legge;***
3. la ***dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà***, ai sensi del T.U. di cui al DPR 445/00 e della Legge 183/11 e smi, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con potere di delega a rappresentare ed impegnare legalmente la struttura **(allegato 3);**
4. la ***dichiarazione unica*** **(allegato 4)**;
5. l'***attestato di conformità*** dell'azienda alle regole sulla privacy di cui al Regolamento UE n. 679/2016, recepito con il Decreto Legislativo n. 101/2018, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con potere di delega a rappresentare ed impegnare legalmente la struttura secondo il modello **(allegato 5);**
6. il ***patto di integrità*** sottoscritto dal legale rappresentante o da persona con potere di delega a rappresentare ed impegnare legalmente la struttura **(allegato 6);**
7. la ***copia della polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile*** per danni a terzi, in corso di validità **nonché la dichiarazione di responsabilità con clausole di manleva di cui all'allegato 7**;
8. la ***copia della polizza assicurativa a copertura della responsabilità professionale***, in corso di validità;
9. la ***scheda anagrafica della struttura*** sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con potere di delega a rappresentare ed impegnare legalmente la struttura **(allegato 8);**
10. la ***comunicazione di attivazione di un conto corrente dedicato*** **(allegato 9).**

La domanda, completa degli allegati e della documentazione necessaria **(esclusivamente in formato PDF, pena l'esclusione) entro il giorno 31 OTTOBRE 2026,** tramite PEC all'indirizzo piemonte@postacert.inail.it .

Le domande presentate dovranno recare nell'oggetto della mail la dicitura: "CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ODONTOIATRICHE".

Successivamente alla predisposizione dell'elenco di strutture sanitarie formulato sulla base delle domande pervenute entro la data del 31 ottobre 2026 E IN OGNI CASO ENTRO LA DATA , potranno essere inoltrate domande da parte di ulteriori strutture nel termine di cui al primo capoverso dell'art. 10, osservando le stesse modalità di presentazione disciplinate dal presente avviso; a seguito della verifica dei requisiti prescritti, tali strutture potranno essere ammesse alla sottoscrizione della convenzione, in costanza del permanere dell'interesse dell'Istituto.

L'INAIL si riserva di richiedere chiarimenti o integrazioni documentali con riferimento a dichiarazioni incomplete, irregolarità formali o documentazione non essenziale, fermo restando che la mancanza dei requisiti sostanziali richiesti comporta il mancato convenzionamento.

Resta fermo quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere.

17 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento è la **dott.ssa Vita Rocca Romaniello**, Responsabile dell'Ufficio POAI della Direzione regionale Inail Piemonte.

18 – Informazioni

Eventuali informazioni potranno essere richieste direttamente alla Direzione Regionale per il Piemonte ai seguenti numeri telefonici o indirizzi e-mail:

SCAVARDA Marco – 011.5593583 – m.scavarda@inail.it

GROTTO Valeria – 011.5593355 – v.grotto@inail.it

SESTITO Nancy - 011.5593626 – n.sestito@inail.it

19 - Pubblicazione dell'avviso

Il presente avviso e la relativa documentazione sono pubblicati sul sito istituzionale dell'INAIL www.inail.it , nella sezione dedicata, nonché nelle ulteriori forme di pubblicità ritenute opportune dall'Istituto.

La Direzione Regionale Piemonte si riserva, per motivate esigenze organizzative, amministrative o di interesse pubblico, la facoltà di sospendere, annullare o revocare la presente procedura in qualsiasi momento, senza che ciò possa ingenerare nei partecipanti alcun affidamento qualificato o diritto alla stipula della convenzione.

Allegati:

All. 1 Tariffario prestazioni odontoiatriche

All. 2 Domanda di partecipazione

All. 3 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

All. 4 Dichiarazione unica

All. 5 Attestato di Conformità al Regolamento UE n. 679/2016, recepito con il Decreto Legislativo n. 101/2018, in tema di privacy

All. 6 Patto di Integrità

All. 7 Dichiarazione di responsabilità con clausole di manleva

All. 8 Scheda Anagrafica struttura

All. 9 Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche

Torino,

F.to IL DIRETTORE REGIONALE

Dott.ssa Alessandra Lanza